

CAPO 2 – DISPOSIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE IN USO DI SPAZI SPORTIVI SCOLASTICI

Art. 20 Procedura per l'assegnazione in uso di spazi sportivi scolastici

1. La gestione delle palestre scolastiche delle scuole del territorio è affidata alla dirigenza scolastica.

2. Compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari, le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'Istituto scolastico o in comuni confinanti. L'uso delle palestre scolastiche non deve ostacolare in alcun modo l'attività scolastica o qualsiasi altro tipo di attività programmata dalla scuola anche in orario extra scolastico.

3. L'assegnazione in uso degli spazi sportivi scolastici avviene previo parere positivo dell'Istituto scolastico, in base al principio dell'equo utilizzo, tenuto conto delle esigenze complessive delle associazioni. A tale scopo, l'uso degli spazi sportivi scolastici, nel periodo di tempo non compreso nell'orario scolastico, è regolato da una convenzione da stipularsi fra l'Amministrazione e l'Istituto scolastico.

4. L'assegnazione in uso degli spazi dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nell'atto di concessione.

5. Gli spazi sportivi scolastici di cui all'allegato A) al presente regolamento possono essere concessi in uso stagionale a Società/Associazioni Sportive Dilettantistiche/Associazioni di volontariato o di promozione sociale (art. 4 D. Lgs. 117/2017) per lo svolgimento di attività sportiva per un periodo non superiore a 11 mesi (compreso tra settembre e luglio dell'anno successivo).

Può essere concesso l'utilizzo di una stessa palestra a più associazioni in giorni e orari differenziati.

6. E' prevista, altresì, l'assegnazione in uso straordinario e temporaneo per manifestazioni ed e/o iniziative sportive di carattere saltuario e occasionale ad altri soggetti che ne facciano richiesta – aventi diritto di cui al precedente comma 5 - , a condizione che risultino compatibili con le attività sportive già programmate. In questo caso le domande dovranno essere presentate almeno n. 20 giorni prima della data per la quale viene richiesto l'uso dello spazio, salvo che il richiedente dimostri di non aver potuto programmare tempestivamente l'attività cui si riferisce la richiesta, per cause indipendenti dalla sua volontà. La richiesta non impegna in alcun modo l'Amministrazione. L'assegnazione in uso straordinario e temporaneo prevede il pagamento della tariffa prevista e il rispetto delle norme generali di autorizzazione e degli oneri di cui al presente Regolamento, per le parti applicabili al caso.

7. Annualmente l'Amministrazione pubblica apposito avviso per l'assegnazione stagionale degli spazi rivolto a tutti i soggetti di cui all'art.90 comma 26 della L.289/2002.

8. Le richieste, debitamente motivate, sono esaminate dal competente ufficio che esperisce l'istruttoria tecnica e procedere alle assegnazioni in uso. Al fine di garantire la massima fruizione degli spazi, evitare sovrapposizioni e problemi logistici, nella redazione del piano delle assegnazioni stagionali l'Ufficio Sport può consultare se necessario i richiedenti per richiedere eventuali integrazioni o aggiustamenti.

In caso di pluralità di richieste dello stesso spazio scolastico per la medesima fascia oraria, l'assegnazione avverrà dopo aver valutato comparativamente i seguenti criteri in ordine di priorità:

a) esperienza del soggetto richiedente;

b) realizzazione di attività rivolte a bambini e ragazzi di età inferiore a 14 anni;

c) realizzazione di attività rivolte ad anziani, portatori di handicap, soggetti con difficoltà psichica e/o sociale;

d) Società o associazioni che garantiscano sull'impianto il maggior numero di praticanti.

In caso di parità di punteggio si procederà a sorteggio.

A conclusione dell'esame delle richieste viene predisposto il calendario annuale di utilizzo riportante la ripartizione delle assegnazioni in uso delle singole palestre, che è trasmesso all'Istituto Comprensivo.

Le richieste presentate oltre il termine di scadenza indicato sull'avviso possono essere prese in considerazione in ordine di presentazione e limitatamente alle disponibilità residue degli spazi.

9. Per l'utilizzo delle palestre scolastiche gli utilizzatori dovranno farsi carico di pagare una tariffa stabilita dalla Giunta del Comune, determinata in base alla tipologia dello spazio, con eventuali forme di riduzione in relazione alla finalità ed al valore sociale dell'utilizzo.

Nel calcolo della tariffa da versare sarà tenuto conto della totalità delle ore di assegnazione in uso dei locali.

10. Il Comune assegna in uso gli spazi sportivi scolastici mediante la stipula di apposite convenzioni che stabiliscono le modalità, le condizioni per l'uso, le pulizie e la custodia degli spazi, secondo quanto previsto dall'art. 17 della L. R. T. 21/2015.

11. I richiedenti potranno usufruire solo dei turni assegnati, senza possibilità di spostamenti. Verranno, per contro, autorizzate le richieste di interscambio tra di essi dei turni assegnati.

12. A società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dello spazio, non potrà essere concesso l'uso dello stesso:

- a) fino a ottemperanza del debito se la violazione riguarda il pagamento degli spazi;
- b) per un periodo determinato in virtù della gravità della violazione contestata, fatta salva la possibilità di applicare congiuntamente sanzioni pecuniarie previste dal disciplinare tecnico.

Art. 21 Obblighi, oneri e responsabilità a carico degli assegnatari in uso di spazi sportivi scolastici

1. Gli assegnatari che ricevono in uso le palestre scolastiche, durante il periodo di utilizzo:

- sono responsabili del corretto utilizzo degli impianti e delle attrezzature, della custodia, dell'apertura e della chiusura dei locali;
- sono tenuti a controllare lo stato degli spazi prima, durante e dopo l'uso concesso e segnalare tempestivamente al Comune e alla Dirigenza Scolastica eventuali danni accidentali occorsi a cose o persone;
- assumono a proprio carico gli oneri relativi alla custodia, pulizie, gestione della sicurezza e delle emergenze, ordine pubblico;
- sollevano il Comune e la Dirigenza Scolastica da qualsiasi responsabilità inerente e conseguente l'utilizzo delle palestre da parte di terzi autorizzati;
- sollevano il Comune e la Dirigenza Scolastica da qualsiasi responsabilità relativa allo svolgimento dell'attività per cui è rilasciata l'autorizzazione all'utilizzo;

2. L'uso dei locali deve in ogni caso corrispondere all'osservanza delle norme di seguito indicate:

- l'assegnatario prenderà in gestione i locali, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data di stipula dell'atto di assegnazione;
- l'assegnatario si impegna a destinare i locali alla sola finalità oggetto della convenzione, con pena di decadenza della stessa;
- l'assegnazione non può essere ceduta o trasferita, neanche in parte, ad alcun titolo e per nessun motivo ad altri soggetti, neppure con rapporto di sub-concessione, con pena di risoluzione del diritto;
- è fatto assoluto divieto fare accedere le persone estranee o il pubblico nella palestra qualora non sia stato espressamente autorizzato;
- ai frequentatori delle palestre scolastiche è fatto assoluto divieto di accedere ai locali delle scuole;
- l'accesso agli spazi è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se saranno assistiti dagli istruttori, allenatori o dirigenti dell'associazione;

- l'associazione dovrà comunicare per iscritto il nominativo o i nominativi (compresi i recapiti telefonici e gli indirizzi di residenza) dei responsabili preposti alla custodia, alla vigilanza dell'impianto, a cui sono state consegnate le chiavi della struttura. Le chiavi dovranno essere riconsegnate all'Ufficio competente alla scadenza del periodo di assegnazione;
 - è fatto obbligo di rispettare gli orari concordati.
 - il Comune si riserva ampia facoltà, previo adeguato preavviso, di sospendere temporaneamente la concessione in caso di necessità di utilizzo dello spazio o per manifestazioni patrocinate o promosse dalla stessa.
2. Eventuali danni causati alle strutture e attrezzature dalla presenza di fruitori in orario extrascolastico saranno addebitati al soggetto assegnatario, ritenuto diretto responsabile e garante del corretto uso degli spazi. L'onere relativo al ripristino, da effettuarsi non oltre il termine di 10 giorni dalla data di accertamento è a carico del soggetto autorizzato, che si rappresenterà per i lavori necessari con l'Ufficio competente del Comune.
3. Gli assegnatari sono tenuti a stipulare apposite polizze assicurative, presso primarie compagnie di assicurazione, con importi congrui, per la responsabilità civile per eventi connessi alla propria attività, che potrebbero verificarsi all'interno dei locali e delle relative pertinenze o che potrebbero provocare danni a cose e/o persone, compresi i prestatori di lavoro, gli utilizzatori dei locali, i frequentanti i corsi nonché a soggetti terzi che dovessero comunque trovarvisi.
4. Il Comune può effettuare in qualsiasi momento sopralluoghi per constatare il corretto utilizzo delle strutture, nonché l'osservanza degli orari fissati nell'atto di autorizzazione rilasciato a ciascun soggetto.

Art. 22 Oneri a carico del Comune

In tutti i casi di assegnazione in uso di spazi di cui al precedente art. 20, sono a carico del Comune:

- la procedura di richiesta di autorizzazione agli organi collegiali delle scuole ai sensi dell'art. 12 della L. 517/1977;
- le spese di manutenzione straordinaria e ordinaria;
- le spese per la fornitura dell'energia elettrica, per il riscaldamento e l'acqua potabile.

Art. 23 Interruzione, sospensione, decadenza e revoca delle assegnazioni in uso di spazi sportivi scolastici

1. Le associazioni/enti sportivi possono sospendere le assegnazioni in uso degli spazi sportivi scolastici mediante comunicazione al Comune da effettuarsi almeno 30 giorni prima della data stabilita. Saranno poste a carico dei suddetti soggetti solo le somme relative al periodo di utilizzo degli spazi.
2. Il Comune può sospendere le assegnazioni in uso in caso di necessità per lo svolgimento di manifestazioni sportive di particolare importanza promosse dall'Amministrazione, per improrogabili interventi di manutenzione, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore che rendano gli spazi inagibili, con comunicazione tempestiva all'affidatario, senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione. In tali casi gli assegnatari non dovranno corrispondere al titolare della gestione le tariffe dovute per gli spazi non fruiti.
3. Le assegnazioni in uso decadono quando gli assegnatari:
- a) risultino morosi nel pagamento delle tariffe;
 - b) abbiano violato le norme del presente regolamento;
 - c) abbiano violato le disposizioni contenute nell'atto di assegnazione;
 - d) abbiano arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento.

La decadenza è preceduta dalla contestazione formale delle inadempienze indicate nei punti da a) a d) del presente comma e dalla constatazione del permanere delle situazioni poste a motivo della contestazione.

4. Il Comune può revocare le assegnazioni in uso degli impianti sportivi senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione:

- a) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della assegnazione;
- b) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- c) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.